

# **D.P.R. 29 SETTEMBRE 1987, N. 454<sup>1</sup>**

(pubblicato nella G. U. 5 novembre 1987, n. 259)

*Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599, recante misure della legislazione valutaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 settembre 1987 dalle commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato della Repubblica ed in data 17 settembre 1987 dalle commissioni permanenti II e III della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1987;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

emana il seguente decreto:

### **Disciplina valutaria**

#### **TITOLO I**

#### **Soggetti ed oggetto della disciplina valutaria**

##### **1. Residenti e non residenti.**

1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;

b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di

---

<sup>1</sup> Abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42 del **D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988.**

lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

d) persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;

d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.

6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

### ***omissis***

#### ***12. Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele.***

1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1.

***omissis***

**20.** *Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi.*

1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'art. 12.

2. Il Ministro del commercio con l'estero con decreto può disporre, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie.

***omissis***

www.exportstrategie.it